

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1878

sufficiente: 1° per risolversi a fare l'appello; 2° per provvedersi di difensore, il quale il più delle volte non ha la residenza nel luogo dove è stata pronunziata la sentenza di prima istanza.

Quindi se dall'estremo della provincia di Cosenza, a mo' d'esempio, io debbo andare a Catanzaro per trovare il difensore che mi difenda in appello, datemi il tempo necessario perchè io gli scriva, lo consulti sulle conseguenze di questo gravame e perchè questo difensore mi risponda analogamente; dopo di che potrò decidermi a ragione veduta.

Oltre a questo, aggiungete un'altra ragione di ordine morale. Il più delle volte dopo una sentenza di prima istanza viene un ben auspicato componimento, ma questo componimento non è mai possibile alla dimane della sconfitta, perchè gli animi sono esacerbati; il perditore non fa altro che almanaccare intorno alla possibilità di una rivincita; nell'animo suo non volge altro pensiero che quello. Passano i primi 15 giorni, passa un mese, passano 40 giorni, passano 50 giorni e il più delle volte quel bollire dell'ira va via e voi trovate che si fa ritorno a sentimenti calmi e moderati; ed una proposta di transazione che 15 giorni innanzi sarebbe stata respinta sdegnosamente, il cinquantesimo giorno si accetta con animo benevolo!

Quindi anche per diminuire il numero delle liti e per aumentare la possibilità dei componimenti pacifici, vi pregherei di abbandonare una riforma, la quale d'altra parte vi ho dimostrato che non ha nessuna ragione plausibile per essere adottata dalla Camera.

Un'ultima preghiera e avrò finito di infastidirvi.

All'articolo 489, che parla dell'appello con rito sommario e delle formalità da compiere per condurlo in discussione, trovo una aggiunta della Commissione, la quale per verità mi ha messo i brividi. Essa dice così: « Se nè l'una nè l'altra delle parti comparisce all'udienza fissata nell'atto d'appello, e l'appellante nel termine di due mesi dall'udienza non riassume l'istanza, l'appello è perento.

« Se l'appellante non comparisce all'udienza fissata col nuovo atto di citazione, l'appello è perento anche se non comparisce l'appellato. »

Dunque si tratterebbe di istituire una nuova perenzione d'istanza.

Ma, signori, noi abbiamo già alquanto reso duro questo istituto della perenzione; abbiamo per parecchi atti creata una perenzione speciale di 60 giorni, come per la citazione e per l'appello in via formale; per tutte le istanze l'ordinaria perenzione l'abbiamo fatta così rigorosa che essa decorre all'insaputa delle parti e senza richiesta delle medesime. Si opera

ministerio legis. Ebbene, finchè si è trattato di questo rigore, che avete voluto introdurre nel Codice italiano, sia; l'esperienza non ha dimostrato che faccia male, anzi da un certo aspetto può aver fatto del bene. Ma non paghi di ciò avete voluto istituire un'altra perenzione brevissima, quella di 60 giorni per l'appellante, il quale con rito sommario non deposita il suo atto di citazione col mandato e i documenti nel termine testè stabilito. Questo per verità mi pare un po'troppo!

Solo perchè un individuo non ha fatta la produzione dei suoi documenti, e sono scorsi soltanto 60 giorni, volete privarlo di questo importantissimo mezzo di difesa?

E siete voi ben certi che egli abbia fatto abbandono del suo diritto, *jus remisit*, secondo la espressione di Vico? O non vi ha piuttosto luogo a dubitare che egli sia stato nell'impossibilità di procurarsi i mezzi per compiere gli atti di procedura, che non si fanno certo gratuitamente? E se egli vi è stato costretto da altre cause accidentali che nella molteplicità delle umane contingenze non è dato di poter prevedere? In questo caso perchè volete proclamare estinto il suo gravame? Lasciatelo in vita; esso d'altronde non vivrà a lungo, perchè, lo sapete, non potrà sussistere che per soli tre anni.

Insomma in una riforma fatta per alleviare le condizioni insopportabili dell'attuale procedimento con rito sommario, io non so perchè si debbano introdurre disposizioni di rigore, che aumentino le decadenze e le penalità sancite dalla legge. Egli è per questo che io supplico la Camera e la Commissione a voler che sia tolta via la riforma dell'articolo 485, che riguarda la perenzione dell'appello prodotto con rito sommario, e che però sia soppressa quest'aggiunta della Commissione all'articolo 485.

MORRONE, relatore. Io avrei voluto dare ora e non più tardi una risposta all'onorevole Fusco per quanto riguarda l'articolo 489; ma siccome quest'aggiunta, nel seno della Commissione fu proposta dall'onorevole Indelli, credo cosa più opportuna lasciare a lui l'incarico di sostenerla. Mi limiterò semplicemente a fare qualche osservazione sulla proposta della scrittura privata, la quale è stata presa di mira dall'onorevole Fusco e gli ha fatta tale e tanta paura da prenderla come l'antifona di un *de profundis* che noi vogliamo dire al procedimento formale.

Niente di tutto ciò. Il procedimento formale rimane quello che è, rimane come forma di procedura non dirò legale ma scientifica.

Ma è egli vero che colla riforma dell'articolo 389, il